

COMUNE DI FOSSO'
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO

Art.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per "patrocinio", il sostegno con associazione di immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'Amministrazione alla stessa.

Art. 2 - Soggetti competenti alla concessione di patrocini

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco o per esso di un Assessore, sentita la Giunta :
 - a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale,
 - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo anche se rivolta ad una particolare fascia di utenti.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari diretti a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato.

Art. 3 - Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:
 - a) associazioni e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio,
 - b) altri organismi non profit,
 - c) aziende pubbliche di servizi alla persona,
 - d) soggetti che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 4 - Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti,
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali,
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione dei messaggi e degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative o per attività programmate.
3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 5 - Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo quattro per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 6 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico,
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa,
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 7 - Procedura per la concessione di patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza, conforme ad apposito schema, con almeno 20 (venti) giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.

2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa,

b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa,

c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e i altri contesti,

d) i principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

3. Il Servizio Cultura provvede all'istruttoria del procedimento; ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della domanda di concessione del patrocinio.

4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 8 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione;

2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

3. La concessione del "patrocinio" obbliga il beneficiario a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (manifesti, comunicati stampa, opuscoli, pubblicazioni e cataloghi).

4. Copia di tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà tempestivamente essere trasmessa al Servizio Cultura, anche per gli eventuali aspetti di rappresentanza dell'Ente patrocinante.

5. La concessione del patrocinio comporta automaticamente:

a) l'autorizzazione all'uso del logo del Comune di Fossò su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa/manifestazione,

b) l'esenzione della tassa di affissione,

c) l'autorizzazione ad usare gli eventuali spazi pubblicitari disponibili del Comune,

d) la fruizione di eventuali riduzioni tributarie che scaturiscono dalla realizzazione dell'iniziativa, a termini di legge e dei regolamenti comunali vigenti.

Art. 9 - Patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione Comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.

2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti dal Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.

Art. 10 - Registro dei patrocini

1. Il Servizio Cultura terrà il registro dei patrocini, sul quale andranno annotati cronologicamente, a far data dall'entrata in vigore di questo regolamento, tutti i riconoscimenti accordati, i soggetti beneficiari e gli adempimenti di questi.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.